

Edizione di venerdì 19 giugno 2015

ISTITUTI DEFLATTIVI

[La circolare dell'Ordine di Milano sulla Voluntary](#)

di **Fabrizio Vedana**

IVA

[Cessione accessoria di pallet con Iva](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

[Detrazione interessi per la costruzione dell'abitazione principale](#)

di **Luca Mambrin**

CONTENZIOSO

[Per la validità della notifica l'ufficio deve produrre i CAD](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

[La nota di variazione ai fini IVA per i beni restituiti](#)

di **Marco Peirolo**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

ISTITUTI DEFLATTIVI

La circolare dell'Ordine di Milano sulla Voluntary

di **Fabrizio Vedana**

È stato pubblicato ieri sul sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano un articolato [documento di studio](#) in materia di **collaborazione volontaria**.

Lo studio, predisposto su iniziativa del gruppo di studio sulla voluntary disclosure dell'ODCEC di Milano in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, è suddiviso in diciotto temi di interesse, esamina questioni e criticità connesse alla Voluntary Disclosure e propone soluzioni operative tecnicamente finalizzate a chiarirne in via interpretativa alcuni aspetti.

Lo studio, tra l'altro, propone:

- l'eliminazione di qualsiasi meccanismo presuntivo finalizzato a considerare i prelievi quali redditi;
- l'illustrazione di alcune assunzioni per lo svolgimento dei calcoli con il metodo analitico;
- l'inquadramento fiscale dei soggetti cosiddetti esterovestiti.

Lo studio prende in esame anche il tema delle **cassette di sicurezza** per precisare che, anche in tal caso come nei prelievi, non si dovrebbero ritenere applicabili le disposizioni di natura **presuntiva** contenute nel DPR 600/1973.

I commercialisti milanesi affrontano poi il tema degli **immobili situati in Stati o territori esteri** ricordando che, per quelli che si trovano in Stati come la Svizzera o Montecarlo, solo optando per il rimpatrio giuridico con intervento della fiduciaria, si potranno avere le sanzioni ridotte della metà anziché di un quarto (ipotesi prevista per chi si limiterà a fare la regolarizzazione).

Altro tema affrontato nel documento è poi quello dei **delegati** ovvero sulla possibilità di vedere applicato un esonero o una semplificazione per quei soggetti aventi una delega ad operare sul conto estero mai utilizzata.

Un altro aspetto operativo rilevante anche in considerazione della sostanziale coincidenza delle scadenze relativamente agli adempimenti tributari, è costituito dalla necessità di conoscere quali siano gli obblighi correlati alla compilazione del **quadro RW** del modello unico 2015 per il periodo di imposta 2014 sia ai fini del monitoraggio fiscale che ai fini della liquidazione di IVIE ed IVAFE.

Sul punto la proposta dei commercialisti è di prevedere, almeno ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, che la compilazione della **relazione di accompagnamento** che identifica le attività oggetto di emersione alla data di presentazione dell'istanza possa tenere luogo della parte del quadro RW dedicata alle indicazioni in merito a quanto previsto dalle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale.

In altri termini, secondo lo studio dei commercialisti, sarebbe sufficiente ricostruire, anche in relazione al periodo d'imposta 2014, il quadro delle attività detenute all'estero al fine di soddisfare il predetto obbligo.

I commercialisti nel loro interessante documento propongono anche una possibile lettura coordinata tra il facsimile di **waiver** predisposto dall'Agenzia delle Entrate e le indicazioni date al riguardo dalle banche svizzere.

IVA

Cessione accessoria di pallet con Iva

di **Alessandro Bonuzzi**

Quando i **pallets** usati vengono ceduti unitamente alla merce che contengono, senza che ne sia pattuita la resa, la relativa cessione ha **natura accessoria** e segue, pertanto, la medesima disciplina fiscale ai fini Iva prevista per l'operazione principale posta in essere dallo stesso soggetto, **senza applicazione del meccanismo dell'inversione contabile**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Campania – nella recente **risposta all'interpello** n. 914-112/2015 presentato, nel mese di **aprile 2015**, da un contribuente che chiedeva delucidazioni sull'argomento.

È oramai noto che la nuova versione dell'art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 in vigore dallo scorso 1 gennaio prevede che per le **cessioni di bancali in legno recuperati da un precedente utilizzo** è tenuto al pagamento dell'Iva il cessionario qualora sia soggetto passivo d'imposta. In queste circostanze, la fattura emessa dal cedente senza addebito dell'imposta e con l'annotazione "inversione contabile", nonché eventualmente della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotata nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del decreto Iva entro il mese di ricevimento (ovvero comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese). Ai fini della detrazione, il documento stesso deve altresì essere annotato nel registro di cui al successivo art. 25.

Nel caso specifico, il fornitore emetteva fattura **distinguendo** il trattamento Iva dei beni oggetto di compravendita da quello dei pallets. In particolare, il cedente fatturava le merci con applicazione dell'Iva, mentre, alla luce della novella normativa, per la vendita – **contestuale** – dei bancali in legno usati applicava il meccanismo del **reverse charge**, ancorché **non ne fosse pattuito l'obbligo di restituzione**.

Posto che il regime sanzionatorio prevede la **responsabilità solidale dei contraenti** in caso di errata "attivazione" del meccanismo del reverse charge, considerando sbagliato il modo di operare del proprio fornitore, la società acquirente ha deciso di presentare interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212/2000, chiedendo il parere dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta modalità di fatturazione dei pallets e prospettando quale soluzione quella secondo cui la cessione dei bancali deve essere considerata un'operazione accessoria rispetto a quella principale e che, pertanto, il relativo corrispettivo deve concorrere a formare la base imponibile della cessione della merce ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 633/1972.

L'Ufficio ha **condiviso** l'interpretazione proposta dal contribuente istante.

Richiamando la **risoluzione n. 10/E/2002**, l'Agenzia ha chiarito che *“se gli imballaggi sono ceduti unitamente alla merce che contengono, senza la previsione della resa, la cessione ha natura di **operazione accessoria** a quella principale e, quindi, i relativi corrispettivi concorrono a formare la base imponibile dell'operazione principale (ossia della cessione della merce), ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 633/1972, sempre che l'operazione accessoria sia effettuata direttamente dal cedente o per suo conto e a sue spese, con applicazione della stessa aliquota Iva della cessione principale; diversamente, qualora sia espressamente pattuito il rimborso alla resa degli imballaggi, la loro cessione è da ritenersi operazione **autonoma** in quanto i corrispettivi degli imballaggi non concorrono a formare la base imponibile ai fini Iva della merce ceduta, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 4), del decreto Iva; è tuttavia necessario, evidenziare l'importo della cauzione nella fattura di vendita della merce”*.

Pertanto, con riguardo al caso dell'interpello, stante l'unitarietà dell'operazione nonché l'assenza dell'obbligo per l'acquirente della resa dei pallets, la relativa **cessione deve essere considerata accessoria**, con applicazione della medesima disciplina fiscale ai fini Iva, compresa la relativa aliquota, prevista per l'operazione principale posta in essere dallo stesso soggetto, **senza quindi applicazione del meccanismo del reverse charge**.

AGEVOLAZIONI

Detrazione interessi per la costruzione dell'abitazione principale

di Luca Mambrin

L'art. 15, comma 1-ter del Tuir prevede la **detrazione** nella misura del **19%** per le spese sostenute secondo il criterio di cassa per

- **interessi passivi,**
- **oneri accessori,**
- **quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,**

per **mutui ipotecari** contratti a partire dal 1998 per la **costruzione e la ristrutturazione edilizia** di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una **nuova costruzione**, compresi gli **interventi di ristrutturazione edilizia** di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 457/1978.

La **detrazione del 19%** spetta su un importo massimo di euro **2.582,28**: nel caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite **si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi (oneri o quote di rivalutazione) sostenuti**.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate alcune **condizioni**, quali:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere adibita ad **abitazione principale** dal contribuente o da un suo familiare **entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori**;
- il mutuo deve essere stipulato **nei 6 mesi antecedenti** ovvero nei **18 mesi successivi** dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato **dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare** a titolo di piena proprietà o di altro diritto reale.

L'agevolazione spetta in relazione agli **interessi pagati sulla parte di mutuo effettivamente utilizzato per la copertura delle spese per la costruzione dell'immobile**. Come precisato anche nella C.M. 17/E/2005, la somma delle spese effettivamente sostenute è quella che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare. Quindi il contribuente, nel caso di lavori di costruzione o ristrutturazione di durata superiore all'anno, può portare in detrazione (nei limiti previsti) gli interessi passivi sostenuti in ciascun anno mentre **nel periodo d'imposta nel quale risultano terminati i lavori** va verificata **l'effettiva detraibilità sulla base di tutte le spese sostenute e documentate e l'importo del mutuo erogato**.

Nel caso in cui le spese sostenute risultassero **inferiori al muto concesso**, il contribuente dovrà rettificare la quota di interessi passivi detratti in eccedenza, assoggettandoli a tassazione ed indicandoli nei redditi soggetti a tassazione separata.

La **detrazione spetta al titolare del contratto di mutuo** che deve essere almeno parzialmente anche **proprietario dell'immobile**; nel **caso di più contitolari** la detrazione **va ripartita tra contitolari** secondo la **quota di titolarità del contratto di mutuo**, mentre non rileva la quota di contitolarità dell'immobile.

A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, **nel caso di coniuge fiscalmente a carico** non è possibile portare in detrazione la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico.

Si decade dal beneficio se:

- l'immobile **non viene destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori**;
- i **lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni edilizie**, fatte salve eventuali proroghe e se il ritardo nei lavori è imputabile esclusivamente all'Amministrazione per il rilascio delle abilitazioni richieste;
- nel caso in cui **l'immobile non venga più utilizzato quale abitazione principale** il diritto alla detrazione degli interessi passivi, viene meno a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

Il contribuente, per **usufruire della detrazione** in esame deve aver assolto agli **obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione**:

- **fatture o ricevute comprovanti l'effettivo sostenimento delle spese per la costruzione dell'immobile**;
- **quietanze di pagamento degli interessi passivi**;
- **copia del contratto di mutuo**, dal quale deve risultare che il mutuo garantito da ipoteca sull'immobile è stato concesso per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale.

Infine per quanto riguarda il **requisito dell'abitazione principale** rilevano:

- le **risultanze dei registri anagrafici**;
- l'**autocertificazione** effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

CONTENZIOSO

Per la validità della notifica l'ufficio deve produrre i CAD

di **Luigi Ferrajoli**

È condizione imprescindibile per il perfezionamento della notifica la spedizione **delle Comunicazioni di Avvenuto Deposito** (ossia i c.d. **CAD**) nel caso in cui, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, l'agente postale non possa consegnare il piego per **temporanea assenza** del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di persone idonee a ricevere la notifica. Infatti, è solo dall'invio del CAD che decorre **il termine di dieci giorni** necessari per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, così come previsto dall'art.8 co.2 L n.890/82; l'incertezza assoluta sulla data di invio del CAD implica la nullità della notifica, ai sensi dell'art.160 c.p.c..

Con la sentenza n.1926/15 la Commissione Tributaria Regionale di Milano si è occupata di una vicenda in cui un soggetto aveva proposto **ricorso** avverso la cartella di pagamento derivante dall'asserita **definitività** di accertamenti non impugnati relativi agli anni 2004 e 2005.

Il ricorrente, contestando in diritto la pretesa fiscale, aveva eccepito innanzitutto **l'omessa o invalida notifica** degli avvisi di accertamento per le annualità 2004 e 2005 e dell'atto di contestazione della sanzione, con conseguente **illegittimità dell'iscrizione** a ruolo dei relativi importi e invalidità della cartella esattoriale impugnata; in secondo luogo, aveva contestato la nullità della cartella in quanto gli atti impositivi presupposti risultavano asseritamente notificati oltre il termine di decadenza di cui **all'art. 43 del D.P.R. n. 600/73**.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva respinto il ricorso, nulla motivando in ordine al primo motivo di ricorso e rigettando il secondo in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva provato **documentalmente** di avere **consegnato** i plichi con gli atti impositivi all'Ufficio postale, in data anteriore al termine di decadenza previsto dall' art. 43 D.P.R. n.600/73.

Il contribuente ha proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Milano eccependo **l'illegittimità** della sentenza di primo grado poiché basata su un presupposto di fatto erroneo, consistente nella **regolare notifica** degli atti presupposti. Nello specifico, secondo il ricorrente, l'Ufficio, nel giudizio di primo grado, non aveva provato documentalmente di avere completato l'iter previsto **dall'art. 8 L n.890/82** per le notifiche a mezzo posta.

Infatti, l'art.8 co.2 L n.890/82 prevede che, qualora l'agente postale **non possa recapitare** l'atto da notificare per temporanea assenza del destinatario, **depositi** in giornata il **piego** presso l'ufficio postale competente; successivamente l'agente postale deve comunicare al destinatario l'avvenuto tentativo di notifica *"mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera*

*raccomandata con avviso di ricevimento (la c.d. **CAD**) che, in caso **di assenza del destinatario**, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda".*

Il comma 3 del medesimo articolo determina che *"la notificazione si ha per eseguita **decorsi dieci giorni** dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".*

Nel caso *de quo* l'Ufficio aveva prodotto esclusivamente **la copia fotostatica** delle buste di spedizione degli atti, nonché quella dei relativi avvisi di ricevimento nei quali era indicata la mancata consegna del plico a domicilio per temporanea assenza del destinatario e l'emissione dei relativi **CAD**, mai ricevuti dal ricorrente e **mai prodotti dall'Ente impositore** nel giudizio di primo grado.

Secondo l'appellante, essendo il CAD determinante per il computo della decorrenza dei termini, **l'omesso** invio da parte dell'agente postale e la sua **mancata** produzione avevano determinato la **nullità** della **notifica** ex art. 160 c.p.c..

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, sottolineando che nel giudizio di primo grado erano state **prodotte** e **documentate** tutte le formalità e gli incombeni previsti per il **perfezionamento** della procedura notificatoria.

La CTR di Milano ha accolto l'appello, confermando che la mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito non consente di verificare una **data certa** iniziale e conseguentemente impedisce il **perfezionamento** della notifica, e pertanto nel caso *de quo* la cartella di pagamento doveva essere annullata.

In un caso analogo, le **Sezioni Unite della Cassazione**, con la **sentenza n.16412/07**, erano giunte alla medesima conclusione affermando che *"la **correttezza** del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative **notificazioni**, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio **del diritto** di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente".*

IVA

La nota di variazione ai fini IVA per i beni restituiti

di **Marco Peirola**

Dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11396 del 3 giugno 2015 si evince che la procedura di variazione dell'imponibile e dell'imposta, di cui all'art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, è applicabile nei soli casi di **patologia contrattuale** e non anche quando la rettifica sia stata operata nell'ambito di un sistema escogitato per ovviare ai vincoli contrattuali senza che ricorra alcun fattore eccezionale sul piano economico e contrattuale.

La variazione diminutiva dell'imponibile e dell'imposta può essere attivata, **senza limiti di tempo**, se l'*operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione (...), viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di **dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili** (...)* (art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972). È, invece, previsto il **termine di un anno** dall'effettuazione dell'operazione imponibile originaria, *"qualora gli eventi ivi indicati [nullità, annullamento, ecc.] si verifichino in dipendenza di **sopravvenuto accordo fra le parti** (...)"*.

Con specifico riguardo ai resi, la prassi amministrativa ha chiarito che la nota di variazione può essere emessa nelle ipotesi in cui la restituzione sia dovuta all'**invenduto**, oppure a **difetti e vizi dei beni ceduti**.

Nel primo caso, la rettifica è l'effetto della **risoluzione consensuale**, anche solo parziale, del contratto di compravendita, sicché il regime IVA del reso deve essere definito in base alla volontà delle parti. In altri termini, la risoluzione consensuale della vendita originaria implica che il recupero dell'IVA relativa ai beni restituiti al cedente non sia soggetto a limiti di tempo se la risoluzione è stata **convenuta con il cliente e prevista nel contratto** (R.M. 20 luglio 1989, n. 651425).

Conseguentemente, non è percorribile la diversa tesi, sostenuta in giurisprudenza, secondo cui, una volta scaduto il termine annuale previsto dall'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, *"eventuali ulteriori transazioni connesse all'operazione imponibile principale non possono rimanere prive di conseguenze fiscali, atteggiandosi dette transazioni, proprio per la scadenza del tempo massimo di legge, a operazioni del tutto nuove e autonome e, conseguentemente, tassabili ex se"* (C.T.C., 1° dicembre 1987, n. 8833).

Nel secondo caso, in cui il reso sia dovuto a **difetti e vizi dei beni venduti**, la rettifica non è soggetta a limiti di tempo siccome discende da precisi obblighi posti a carico del venditore ai sensi degli 1490 ss. c.c. (R.M. 24 ottobre 1990, n. 571646). Il recupero dell'IVA attraverso la nota di credito è, infatti, giustificato dalla **responsabilità contrattuale del venditore** prevista

dall'art. 1453 c.c., che dà luogo alla **risoluzione del contratto per inadempimento**.

Nella duplice ipotesi considerata, la **fatturazione con IVA dei beni oggetto di restituzione** è illegittima, anche ove sia decorso il termine annuale, in quanto il reso non dà luogo ad una "retrovendita". Di conseguenza, l'imposta eventualmente detratta dalla controparte può essere **legittimamente recuperata a tassazione** (Cass., 11 dicembre 2013, n. 27676).

La pretesa erariale è fondata perché l'originario cedente, ove possibile, cioè nei limiti dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, avrebbe dovuto attivare la procedura di variazione annullando la cessione pregressa, sicché la "retrovendita" va trattata alla stregua delle **operazioni inesistenti**, che – come noto – danno luogo all'obbligo di versamento dell'imposta (art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972), ferma restando l'indetraibilità nei confronti del soggetto che l'ha corrisposta in rivalsa.

Gli stessi effetti si producono anche nell'**ipotesi opposta**, in cui la nota di variazione sia stata emessa per rettificare un'operazione inesistente.

Tale è il caso affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11396 del 2015, in precedenza richiamata, in cui alcune società, **dissimulando un contratto di mandato senza rappresentanza**, hanno venduto le autovetture ad una concessionaria, dotata di maggior *appeal* commerciale, la quale – una volta individuati gli acquirenti – ne ha disposto la "retrocessione" all'originaria venditrice, avvenuta attraverso la rettifica delle fatture iniziali, con successiva fatturazione agli acquirenti finali.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la procedura di variazione presuppone che l'operazione originaria, oggetto di rettifica perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza degli eventi indicati dalla norma, sia un'**operazione vera e reale** e non già, quindi, inesistente (Cass. 11 aprile 2014, n. 8535).

Nella fattispecie in esame, è emerso che le parti hanno dissimulato un contratto di mandato senza rappresentanza, dal momento che non è stata posta in essere nessuna cessione tra le mandanti e la mandataria, avendo quest'ultima unicamente l'obbligo di procurare la vendita delle autovetture alle prime, che infatti hanno stipulato direttamente i relativi contratti con gli acquirenti finali.

Le cessioni originarie, tra le mandanti e la mandataria, risultano pertanto inesistenti, giustificando il **disconoscimento dello "storno"** operato con le note di credito.

Insomma, la variazione in diminuzione è uno strumento che può essere utilizzato in modo illegittimo se l'operazione (imponibile) originaria è fittizia, con effetti – per i contribuenti – identici a quelli derivanti dalle fattispecie di **abuso del diritto**.

In proposito, quand'anche sia vero che, di norma, la rettifica diminutiva dell'imponibile e dell'imposta non produce effetti distorsivi, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67 del 13

dicembre 2007 ha osservato che, con riguardo ad operazioni di cessione effettuate – ad esempio – in regime speciale, possono emergere **profili di elusività** soprattutto quando l'operazione avviene tra **soggetti collegati in base all'appartenenza al medesimo gruppo**. Avendo presente che il cedente emette fattura con l'aliquota propria del bene ceduto, ma opera la detrazione in maniera forfetaria, con ciò realizzandosi un vantaggio economico che la legge riconosce solo al soggetto che opera nell'ambito del predetto regime speciale, è stato precisato che, ricorrendo gli eventi che darebbero luogo ad una variazione in diminuzione, può configurarsi un abuso delle norme disciplinanti il regime speciale qualora si ometta di effettuare detta variazione, con la conseguenza che di fatto parte del vantaggio economico attribuito dal sistema all'operatore in regime speciale transita verso il cliente.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Dello spirito libero



Mario Tronti

Il Saggiatore

Prezzo – 20

Pagine – 316

Si dice che le categorie del Novecento non siano in grado di capire il presente. Falso. Solo il Novecento ci fa capire il dopo; solo chi lo ha attraversato e sofferto, tutto intero, può interpretare il presente con strumenti affilati. Mario Tronti, che il xx secolo l'ha vissuto da protagonista intellettuale – da marxista eretico – e ne è uscito sconfitto, non ha rinunciato all'esigenza, e al dovere, di capire. Oggi la libertà di pensiero è garantita, ma non è concesso un pensiero di libertà: il capitale ha conquistato tutto il mondo, e così è arrivato a conquistare anche tutto l'uomo. Non solo trattato di filosofia politica, *Dello spirito libero* è anche e soprattutto un capolavoro di resistenza: un'opera composta di frammenti, perché «non si può ormai pensare e scrivere che per frammenti, essendo esploso il mondo di ieri in mille pezzi». Un libro matto e disperatissimo, profondamente autentico. Scegliendo il procedimento analogico e lo stile metaforico, senza mai cedere all'autobiografia o alla confessione, Tronti richiama e contempla tragicamente i grandi temi della storia e dell'uomo: il Moderno occupato dal capitalismo e la concezione borghese della vita, la Rivoluzione d'ottobre e l'errore del socialismo subito, il crollo del comunismo e la fine della storia; la memoria, le classi, il feticcio della merce, la critica della democrazia, l'autonomia della politica. Nelle riflessioni su libertà, destino e profezia risuonano le parole di Marx, Tocqueville, Smith; Montaigne, Hegel,

Nietzsche; Musil, Kafka, Benjamin. Ma anche san Paolo, i vangeli, la Bhagavadgītā : essere dentro il proprio tempo senza appartenere al proprio tempo è possibile solo riscoprendo la dimensione spirituale del vivere, nella convinzione che contrapporre due orizzonti grandemente umani come cristianesimo e comunismo è stata una sciagura per la modernità. Dello spirito libero è un esercizio ascetico di pensiero complesso – come deve esserlo il pensiero che sfida se stesso – mai artificiosamente difficile, mai falso. Tronti è un autore che si mette in gioco fino in fondo. E al suo lettore non può chiedere di meno.

Le meraviglie di Milano



Bonvsin de la Riva

Bompiani

Prezzo -10

Pagine 144

Le meraviglie di Milano è un'opera vivissima, piena di suggestioni per il lettore di oggi, scritta dal più grande autore lombardo del Duecento, Bonvesin da la Riva. Bonvesin ci regala una affascinante descrizione di Milano su molteplici livelli, un'opera che offre la possibilità di camminare con un pizzico di immaginazione fra le antiche case con i "coperti", le torri, le belle chiese, il rosso dei mattoni che si affacciano sul verde delle "ripe", tra fiumi pescosi e lucenti canali, il tutto avvolto in un grande flusso vitale. Con una felice regia, l'autore fa rivivere la realtà cittadina del suo tempo, le condizioni sociali, politiche, economiche di una città dai fitti commerci e dalla nascente industria, ma tormentata dalle ambizioni dei potenti. Libro di una forza genuina e sorprendente, Le meraviglie di Milano parla al lettore di oggi offrendogli un messaggio mirabilmente attuale.

Atti osceni in luogo privato



Marco Missiroli

Feltrinelli

Prezzo – 16

Pagine 256

Questa è una storia che comincia una sera a cena, quando Libero Marsell, dodicenne, intuisce come si può imparare ad amare. La famiglia si è da poco trasferita a Parigi. La madre ha iniziato a tradire il padre. Questa è la storia, raccontata in prima persona, di quel dodicenne che da allora si affaccia nel mondo guidato dalla luce cristallina del suo nome. Si muove come una sonda dentro la separazione dei genitori, dentro il grande teatro dell'immaginazione onanistica, dentro il misterioso mondo degli adulti. Misura il fascino della madre, gli orizzonti sognatori del padre, il labirinto magico della città. Avverte prima con le antenne dell'infanzia, poi con le urgenze della maturità, il generoso e confidente mondo delle donne. Le Grand Liberò – così lo chiama Marie, bibliotecaria del IV arrondissement, dispensatrice di saggezza, innamorata dei libri e della sua solitudine – è pronto a conoscere la perdita di sé nel sesso e nell'amore. Lunette lo porta sin dove arrivano, insieme alla dedizione, la gelosia e lo strazio. Quando quella passione si strappa, per Libero è tempo di cambiare. Da Parigi a Milano, dallo Straniero di Camus al Deserto dei Tartari di Buzzati, dai Deux Magots, caffè esistenzialista, all'osteria di Giorgio sui Navigli, da Lunette alle "trentun tacche" delle nuove avventure che lo conducono, come un destino di libertà, al sentimento per Anna. Libero Marsell, le Grand Liberò, LiberoSpirito, è un personaggio "totale" che cresce con noi, pagina dopo pagina, leggero come la giovinezza nei film di Truffaut, sensibile come sono sensibili i poeti, guidato dai suoi maestri di vita a scoprire l'oscenità che lo libera dalla dipendenza di ogni frase fatta, di ogni atto dovuto, in nome dello stupore di esistere.

I re di Roma



Lirio Abbate e Marco Lillo

Chiarelettere

Prezzo – 14,90

Pagine – 272

Una storia vera ma così incredibile che sembra creata da un'immaginazione diabolica. Un ex terrorista finito in carcere più volte, legato alla Banda della Magliana e addestratosi in Libano durante la guerra civile. Da anni gira per Roma tranquillo con una benda sull'occhio perso durante una sparatoria. Lo chiamano "il cecato". E lui che governa politici di destra e di sinistra. Per i magistrati è il capo. Un omicida. Ha inferto 34 coltellate alla sua vittima ma in cella è diventato detenuto "modello". I suoi convegni in nome della legalità raccolgono il plauso di grandi nomi. In realtà ha fregato tutti. Fuori dal carcere è diventato il businessman dell'organizzazione criminale. Un funzionario pubblico e poi uomo chiave del coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti asilo del ministero dell'Interno, che nasconde almeno tre false identità, le usa per coprire vari reati ma nessuno se ne accorge. E l'uomo di collegamento tra boss e politica. E ancora neofascisti, ultras, soubrette, calciatori, attori. Una galleria eccezionale di personaggi... Tutto questo è "I re di Roma". Abbate e Lillo hanno costruito un racconto con documenti inediti. La testimonianza appassionata di chi ha denunciato quel sistema criminale quando nessuno ne voleva parlare.

Vini e vinili



Maurizio Pratelli

Arcana

Prezzo -22

Pagine – 207

Avete mai gustato una canzone di Léonard Cohen insieme a un buon bicchiere di Barbera? Scoperto i sentori e il retrogusto di un Montepulciano ascoltando Nick Cave? Trovato in un album di Bob Dylan la stessa poesia di un Amarone? Attraversato le atmosfere che pervadono Tupelo honey di Van Morrison in compagnia di un Brunello? O i paesaggi evocati da Sky blue sky dei Wilco insieme a un Dolcetto? Questi, e tanti altri, sono i duplici oggetti del piacere di Vini e Vinili, una guida all'ascolto di alcuni dei più grandi classici del rock d'autore abbinati a una collezione di vini rossi, altrettanto d'autore, prodotti con genio e poesia dalle piccole grandi aziende del nostro paese. Una meditata selezione, universale come finiscono per essere tutte le scelte rigorosamente personali, di album che sembrano nati per morire in un bicchiere di rosso, da consumare senza alcuna fretta, con lenta passione. Un gioco fra orecchio e palato che permette di raccontare con parole nuove e inedite alcuni gioielli del patrimonio musicale internazionale e della tradizione enologica italiana. Un viaggio sentimentale nelle terre del vino e della musica, alla ricerca di inaspettate sintonie.